

**Deliberazione della Giunta**n. **4078** del **19 DIC. 2006**

OGGETTO: Costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.
Integrazione D.G.R. 12.04.2002, n. 897.

L'Assessore regionale alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Con deliberazione 12.04.2002, n. 897, la Giunta Regione ha fissato, ai soli fini della ammissibilità ai finanziamenti nel settore dell'edilizia residenziale, i limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata come da allegato "A", parte integrante della deliberazione medesima.

Con la citata deliberazione n. 897/2002 la Giunta Regione ha poi approvato il Quadro Tecnico Economico - Q.T.E. -, concernente, nella sostanza, il resoconto dettagliato dei parametri tecnici ed economici che caratterizzano i suddetti interventi.

Nel particolare, il costo totale dell'intervento - C.T.I. - determinato con detta deliberazione, risulta composto dai seguenti addendi:

- Costo di costruzione (C.C.), che rappresenta il costo per realizzare l'edificazione o il recupero dell'immobile;
- Costo dell'area o dell'immobile (C.A./C.I.) che corrisponde al valore dell'area su cui sorge l'intervento di nuova costruzione o il valore dell'immobile oggetto di recupero;
- Oneri di urbanizzazione, che rappresenta il costo dovuto al Comune per la loro realizzazione o, nel caso di esecuzione diretta, quello effettivamente sostenuto;
- Oneri reali di progettazione (O.R.P.), calcolati nella misura non superiore all'8% del Costo di costruzione;
- Spese Generali (S.G.), calcolate in misura non superiore al 13% sulla somma ottenuta dal Costo di costruzione (C.C.), Costo dell'area o dell'immobile (C.A./C.I.) e Oneri di urbanizzazione (O.U.).

Per quanto riguarda la realizzazione o il recupero, da parte di enti pubblici, di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, destinati alla locazione permanente di cui alla legge regionale 2.04.1996, n. 10 o quella a canone convenzionato di cui alla successiva l.r. 9.09.1999, n. 42, ovvero, quella a canone concertato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, e la realizzazione di opere pubbliche annesse all'E.R.P. - opere di urbanizzazione primaria e secondaria - è stato appurato che l'I.V.A. pagata per la completa

esecuzione dei lavori non rientra in alcun modo in "partite di giro", nè in altre tipologie, di qualunque fattispecie, preposte al rimborso in favore del detentore dell'opera (nel caso di specie, l'ente pubblico).

Ne deriva che, per i casi ivi prospettati, l'I.V.A. costituisce un "costo vivo" in capo ai Comuni ed alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R., costo peraltro non contemplato dalla richiamata D.G.R. 12.04.2002, n. 897.

In tale contesto, si propone di procedere ad una integrazione del dettame sancito dalla più volte citata D.G.R. n. 897/2002, prevedendo, tra gli addendi preposti alla formazione del Costo totale dell'intervento (C.T.I.) ed esclusivamente in favore dei casi trattati nel presente provvedimento, il costo sostenuto, nell'ambito della esecuzione dei lavori, per il pagamento dell'I.V.A. e, conseguentemente, di sostituire il "Q4 iniziale", "Q4 variante" ed il "Q4 finale" del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), allegato B) parte integrante della D.G.R. n. 897/2002 con il "Q4 iniziale", "Q4 variante" ed il "Q4 finale", rispettivamente **allegati "A", "B" e "C"**, parti integranti del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la precedente propria deliberazione 12.04.2002, n. 897;
- VISTA la legge 9.12.1998, n. 431;
- VISTE le leggi regionali 2.04.1996, n. 10 e 9.09.1999, n. 42;

DELIBERA

- per i motivi indicati in premessa e ad integrazione di quanto disposto con precedente propria deliberazione n. 897 del 12.04.2002, di stabilire, nei casi di realizzazione o recupero, da parte di enti pubblici, di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata destinati alla locazione permanente di cui alla legge regionale 2.04.1996, n. 10 o quella a canone convenzionato di cui alla successiva l.r. 9.09.1999, n. 42, ovvero, quella a canone concertato di cui alla legge 9.12.1998, n. 431, che fra gli addendi stabiliti per la formazione del Costo totale dell'intervento - C.T.I. (Costo di Costruzione - C.C., Costo dell'area o dell'immobile - C.A./C.I., Oneri di urbanizzazione - O.U., Oneri reali di progettazione - O.R.P. e Spese generali - S.G.) concorra anche il Costo per il pagamento dell'I.V.A.;

4078

19 DIC. 2006

2. per effetto di quanto disposto nel precedente punto 1., di sostituire il "Q4 iniziale", "Q4 variante" ed il "Q4 finale" del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.), di cui all'allegato B), parte integrante della suddetta D.G.R. n. 897/2002. con il "Q4 iniziale", "Q4 variante" ed il "Q4 finale", rispettivamente **allegati "A", "B" e "C"** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan



BELLINELLO/mn

EDAB_COSTI_MASSIMI_DGR

4078

19 DIC. 2006

Mod. B - copia

pag. 3 Dgr n.

del